B3 Il diritto di proprietà in Cina

(FONTE: Eva Lehner)

In data 14 marzo 2004 il Congresso Nazionale del Popolo (Parlamento della Repubblica Popolare della Cina) ha introdotto nella Costituzione cinese del 1982 un emendamento (il IV) che sancisce l'inviolabilità del diritto di proprietà privata e il rispetto dei diritti umani.
L'emendamento, in conformità all'art. 64 della Costituzione (che per l'adozione di revisioni costituzionali richiede la proposta del Comitato permanente del Congresso o di un quinto dei deputati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Congresso) è stato approvato con 2683 voti favorevoli, 10 voti contrari e 17 astensioni. Un numero di suffragi, quindi, che va ben oltre il quorum richiesto ma che si spiega con la circostanza per cui queste modifiche, come tutte quelle sinora apportate alla Costituzione del 1982 […].
A ben vedere, l'unica vera novità è quella concernente il diritto di proprietà privata. L'art.6 del IV Emendamento modificando l'art.13 della Costituzione stabilisce che "la proprietà privata è inviolabile. Lo Stato, secondo quanto stabilito dalla legge, protegge il diritto dei cittadini alla proprietà privata e all'eredità sulla stessa. Lo Stato può, nel pubblico interesse e nei modi previsti dalla legge, espropriare o requisire la proprietà privata provvedendo al relativo indennizzo".
[…] il IV emendamento configura una struttura del diritto di proprietà simile a quello sancito in alcune Costituzioni dell'Europa occidentale: si prevede l'interesse pubblico come unica causa dell'esproprio e si appongono riserve di legge (es., art.14 Costituzione tedesca e art. 42 Costituzione italiana). Da questo punto di vista colpisce però l'assenza di previsioni specificamente rivolte a limitare la proprietà privata in funzione di istanze ricollegabili all'eguaglianza sostanziale dei cittadini. La perdurante adesione al modello socialista, infatti, non vale a neutralizzare la lacuna. Come si vedrà, "l'economia di mercato socialista" non è stata finora in grado di ovviare ai gravi squilibri esistenti nella distribuzione del reddito nazionale e di scongiurare il rischio di laceranti conflitti sociali.
In linea con la nuova impostazione, l'art. 4 del IV Emendamento modifica il terzo comma dell'art.10 introducendo l'obbligo dell'indennizzo in caso di esproprio o requisizione statale della terra. […]